

proposta di legge n. 140

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 2 gennaio 2007

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 14 APRILE 2004, N. 7,
5 AGOSTO 1992, N. 34, 28 OTTOBRE 1999, N. 28 E 23 FEBBRAIO 2005, N. 16.
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE E RETE NATURA 2000

Signori Consiglieri,

in sede di applicazione della l.r. 14 aprile 2004, n. 7, inerente la valutazione di impatto ambientale (VIA), sono emersi vari aspetti critici che hanno comportato incertezze interpretative e difficoltà applicative, per cui è emersa l'esigenza di provvedere ai conseguenti adeguamenti normativi che sono descritti nella presente relazione.

E' inoltre emersa la necessità di introdurre specifiche disposizioni per il recepimento della direttiva 42/2001 sulla Valutazione ambientale strategica di piani e programmi e disciplinare la gestione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZCS, attualmente ancora denominate SIC - Siti di importanza comunitaria) previste dalle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, e dai d.p.r. 357/1997 e 120/2003 che ne recepiscono i contenuti, individuate nella Regione Marche con delibere di Giunta regionale 30 giugno 1997, n. 1709 e 1° agosto 2000, n. 1701.

Nelle more della fase di adeguamento, è entrato in vigore il Codice dell'ambiente, approvato con d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la cui applicazione degli aspetti VIA e VAS sono al momento sospesi fino al 31 gennaio 2007.

Le disposizioni previste nella presente proposta di legge sono state comunque armonizzate con i principi contenuti nel Codice.

I punti critici della disciplina regionale attuale e quindi le integrazioni da apportare sono state individuate e discusse da un gruppo di lavoro tecnico costituito dal Servizio ambiente e difesa del suolo della Regione, al quale hanno fornito il proprio apporto i rappresentanti di altri servizi regionali interessati, delle Province, del Corpo forestale dello Stato e dell'ARPAM.

Le modifiche proposte dal gruppo di lavoro hanno un carattere tecnico e sono volte alla semplificazione delle procedure amministrative.

Passando ad esaminare tali proposte di modifica, contenute nel Capo I della proposta, si osserva che l'articolo 1 introduce una modifica all'articolo 2 della l.r. 7/2004 inserendo la definizione di "intervento composito", che consiste in un progetto unico ed assoggettabile alle procedure di valutazione di impatto ambientale ai sensi di due o più disposizioni contenute negli allegati A e B alla legge.

La definizione di "intervento composito", già prevista nelle linee guida generali per l'attuazione della l.r. 7/2004 viene introdotta anche nella legge perché nel successivo articolo 4, comma 2 bis, viene disciplinata la fattispecie in cui un intervento è assoggettabile sia al VIA regionale sia al VIA provinciale, riconducendo la competenza in un'unica autorità, individuata nella Regione, in

quanto competente ad esprimersi sugli interventi più rilevanti.

Un tal modo sono evitate le complicazioni procedurali che si avrebbero facendo assoggettare gli interventi compositi a due distinte valutazioni, sia da parte della Regione che della Provincia.

Con l'articolo 2 della proposta sono previste modifiche all'articolo 3 della legge, viene eliminata la distinzione tra aree industriali e produttive, uniformando la disciplina dell'incremento delle soglie dimensionali per gli interventi previsti su aree produttive ecologicamente attrezzate.

Con l'articolo 3 della proposta viene integrato l'articolo 4 della l.r. 7/2004, individuando la competenza della Regione per gli interventi compositi, nei termini sopra indicati.

L'articolo 4 della proposta di legge modifica l'articolo 5 della l.r. 7/2004 e riforma la disciplina relativa alle spese istruttorie relative ai procedimenti di VIA a carico dei richiedenti, per indirizzare in via prioritaria le entrate verso i fabbisogni delle strutture competenti in materia, tra i quali è compresa la dotazione di risorse umane destinate allo svolgimento di tali funzioni.

L'articolo 5 della proposta modifica l'articolo 6 della l.r. 7/2004 concernente la procedura di verifica, prevedendo per accelerare l'iter procedimentale che il deposito presso l'autorità competente e i Comuni interessati, nonché l'inoltro all'ARPAM e al Corpo forestale dello Stato della documentazione progettuale siano effettuati direttamente dal proponente e, conseguentemente, che lo stesso certifichi che la documentazione depositata ed inoltrata è la stessa. Viene introdotto il comma 1 bis il quale, ai fini del coordinamento, richiede che parte della documentazione sia fornita su supporto informatico. Infine viene abrogato il comma 9 in quanto non conforme al principio, come ormai assodato nella giurisprudenza comunitaria ed interna, secondo cui il silenzio-assenso non è applicabile nella materia ambientale (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 3 febbraio 2006).

Le disposizioni di cui sopra concernenti la documentazione, il deposito e l'inoltro vengono riproposte nell'articolo 6 per la procedura di VIA di cui all'articolo 9 della l.r. 7/2004.

Nell'articolo 7 è prevista la modifica all'articolo 19 della l.r. 7/2004, che norma l'adozione di linee guida applicative mediante deliberazione della Giunta regionale, in armonia con le disposizioni del nuovo Statuto regionale.

Nell'articolo 8 è prevista l'introduzione nell'articolo 20 della l.r. 7/2004 di una specifica norma finanziaria relativa agli aspetti contabili di competenza regionale.

L'articolo 9 individua la Provincia quale autorità competente allo svolgimento della valutazione di

impatto ambientale e delle altre procedure di cui all'allegato I al d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, avente ad oggetto: "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", sui progetti di competenza della Provincia medesima ai sensi della l.r. 28 ottobre 1999, n. 28, in materia di rifiuti.

Si aggiunge, inoltre, la possibilità per la Giunta regionale di adeguare gli allegati per intervenute modifiche delle norme o innovazioni tecnologiche e dopo il comma 6 dell'articolo 21 vengono aggiunti altri due commi per specificare tipologie progettuali, quali gli impianti fotovoltaici e gli impianti di radiocomunicazione prevedendo delle semplificazioni previste dalle norme.

Agli articoli 10, 11 e 12 sono state introdotte modifiche agli allegati alla l.r. 7/2004, tenendo conto delle sopravvenute direttive dell'UE e dell'esigenza di non duplicare, per gli impianti di telefonia, le procedure già sancite da altre leggi. Infatti, in materia ambientale e di inquinamento elettromagnetico, è già prescritto dall'articolo 10 della l.r. 25/2001 un parere dell'ARPAM, con particolare riferimento all'analisi ed alla verifica del rispetto dei limiti di emissione di onde. D'altro canto, gli aspetti paesaggistici sono oggetto di verifica da parte del Comune, che in base alla richiamata normativa è anche tenuto ad indicare i luoghi ove è vietata l'installazione, nonché quelli in cui è ammessa, sulla base di una specifica pianificazione della localizzazione, che deve avvenire con la partecipazione di tutte le categorie interessate. In tale contesto, la VIA non ha spazi né possibilità reali di intervento.

Altre modifiche agli allegati sono finalizzati a prevedere la VIA per le aviosuperfici; indicare una soglia minima per gli impianti idroelettrici e comprendere negli impianti termici anche gli impianti a celle a combustibile. Si persegue la logica di raggruppare in capo ad una unica autorità competente tipologia di interventi quale ad esempio di assegnare alle Province tutte le valutazioni inerenti gli aspetti botanici e vegetazionali.

Con l'articolo 13 è stato introdotto, mediante una modifica dell'articolo 6 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), il principio che il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, nei casi di interventi non soggetti a VIA od a valutazione di incidenza, spetta alla Provincia per le opere di rilievo intercomunale ed alla Regione per quelle collocate nel territorio di più Province.

L'articolo 14 introduce modifiche alla normativa regionale in materia di rifiuti (l.r. 28 ottobre 1999, n. 28) per unificare in capo alle Province le competenze in materia di procedure autorizzative sui relativi progetti, eliminando le frammentazioni del-

le competenze a gestire i vari procedimenti (VIA, AIA, valutazione di incidenza, autorizzazione per la produzione di energia), in modo che le Province gestiscano i procedimenti nuovi e le varianti, mentre alla Regione resti la competenza a concludere i procedimenti pendenti.

Nell'articolo 15 si aggiunge un comma 3 all'articolo 14 della l.r. 23 febbraio 2005, n. 16 (Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate) che attribuisce ai Comuni la competenza all'individuazione e all'attestazione delle Aree produttive ecologicamente attrezzate secondo le linee guida definite dalla Regione, colmando in tal senso una carenza procedurale del medesimo articolo 14.

Il Capo II è dedicato alla VAS (Valutazione ambientale strategica).

L'articolo 16 definisce i contenuti e gli obiettivi dell'azione regionale in materia di valutazione dei piani e programmi che possono avere un effetto significativo nell'ambiente.

L'articolo 17 indica il novero dei programmi soggetti alla VAS.

L'articolo 18 specifica nel dettaglio l'assetto delle competenze sulla materia attribuendo a Regione e Provincia la valutazione in relazione alla rilevanza del piano.

L'articolo 19 demanda ad apposite linee guida il compito di introdurre una specifica normativa di attuazione sotto il profilo procedurale, nel rispetto della normativa di settore.

L'articolo 20 concerne le attività di monitoraggio atte a sviluppare attraverso gli strumenti della conoscenza le misure utili per le valutazioni programmatiche in materia ambientale.

Nel Capo III sono state recepite le norme in materia di Rete Natura 2000 contenute nel d.p.r. 357/1997 e successive modificazioni, attuativo delle disposizioni formulate dalle direttive comunitarie Habitat (92/43/CEE) e Uccelli (79/409/CEE). In particolare l'articolo 21 presenta il campo d'azione della disciplina in riferimento alle procedure per l'individuazione e la gestione dei siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS).

L'articolo 22 tratta degli aspetti concernenti le funzioni espletate in materia dalla Regione, che ha il compito di individuare i siti, aggiornare periodicamente le banche dati ad essi attinenti, dandone informazione al Ministero dell'ambiente e del territorio e predisporre linee guida per indirizzare gli enti gestori nelle funzioni ad essi conferite.

Con l'articolo 23 viene assegnata la gestione di tali siti alle Amministrazioni provinciali o agli Enti parco, qualora ricadano prevalentemente all'interno del loro territorio; lo stesso articolo, al comma 3, specifica le competenze attribuite ai gestori,

consistenti nell'approvazione delle misure di conservazione e dei piani di gestione, nell'effettuazione della valutazione d'incidenza, nell'esercizio dei monitoraggi periodici, nella trasmissione annuale alla Regione dei dati relativi ai monitoraggi e alla valutazione di incidenza. Nei successivi punti dell'articolo vengono poi descritte le procedure per l'adozione e l'approvazione delle misure di conservazione e dei piani di gestione piani, affermandone la prevalenza sugli altri strumenti di pianificazione territoriale urbanistici e paesaggistici vigenti. Viene anche introdotto il concetto di esclusione dalla valutazione di incidenza di interventi che non alterano la conservazione delle risorse naturali del sito stesso, la cui tipologia sarà individuata dalla Giunta regionale con le linee guida indicate nell'articolo 19.

L'articolo 24 argomenta sugli aspetti concernenti il monitoraggio dei siti, che sulla base della normativa comunitaria e statale, devono essere

regolarmente eseguiti sia dalla Regione, sulla base delle linee guida statali, che dagli enti gestori nelle aree specificatamente sotto il proprio controllo. Per fornire una validità scientifica ai dati raccolti, come richiesto in sede comunitaria, è prevista l'istituzione di un Osservatorio sulla biodiversità che assolve anche a compiti di carattere consultivo e propositivo per la definizione delle strategie gestionali dei siti.

Le sanzioni di cui all'articolo 25 si riferiscono alle fattispecie di opere ed interventi realizzati in difformità con le norme vigenti e comportanti un danno all'ambiente.

Nel Capo IV vengono affrontati con l'articolo 26 gli aspetti inerenti le disposizioni finanziarie necessarie all'attuazione della legge e con l'articolo 27 le norme transitorie relative ai procedimenti pendenti al momento della sua entrata in vigore e le esclusioni di alcune tipologie di interventi dalla valutazione di incidenza.

CAPO I
Modificazioni di leggi regionali

Art. 1

(Modifica all'articolo 2 della l.r. 7/2004)

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale), è inserita la seguente:

“c bis) intervento composito: un progetto unitario, assoggettabile alle procedure di cui alla presente legge che rientra in due o più tipologie previste dagli allegati A1, A2, B1 e B2.”.

Art. 2

(Modifica all'articolo 3 della l.r. 7/2004)

1. Il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 7/2004 è sostituito dal seguente:

“4. Per le attività produttive, le soglie dimensionali di cui agli allegati B1 e B2 sono incrementate del 30 per cento nei seguenti casi:

- a) progetti localizzati nelle aree produttive ecologicamente attrezzate individuate ai sensi della l.r. 23 febbraio 2005, n. 16 (Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate);
- b) progetti di trasformazione o ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la registrazione EMAS, ai sensi del regolamento (CE) 19 marzo 2001, n. 761 sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione ed audit;
- c) progetti di trasformazione o ampliamento di impianti in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.”.

Art. 3

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 7/2004)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 7/2004 è aggiunto il seguente:

“2 bis. L'autorità competente svolge le procedure di cui alla presente legge relative agli interventi compositi con un unico procedimento amministrativo. Nel caso in cui un intervento composito rientri sia tra quelli di competenza provinciale sia tra quelli di competenza regionale, le procedure di cui alla presente legge sono svolte dalla Regione.”.

Art. 4

(Modifica all'articolo 5 della l.r. 7/2004)

1. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 7/2004 è sostituito dal seguente:

“3. Le spese per le istruttorie relative ai procedimenti disciplinati dalla presente legge a carico del proponente sono fissate forfettariamente nella misura pari allo 0,7 per mille del valore dell'opera o dell'intervento, determinato secondo le modalità indicate nelle linee guida di cui all'articolo 19 e sono destinate:

- a) lo 0,5 per mille all'autorità competente, per la dotazione di risorse umane e strumentali destinate allo svolgimento delle funzioni disciplinate dalla presente legge;
- b) lo 0,2 per mille ripartito, secondo le modalità indicate nelle linee guida di cui all'articolo 19, tra l'ARPAM ed il Corpo forestale dello Stato, per lo svolgimento delle attività tecnico scientifiche a supporto dell'autorità competente.”.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 7/2004)

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 7/2004 è aggiunta la seguente:

“e bis) autocertificazione nella quale il proponente attesta che la suddetta documentazione è la stessa depositata ed inoltrata ai sensi del comma 2;”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 7/2004 è inserito il seguente:

“1 bis. Una copia dei documenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è resa dal proponente su supporto informatico.”.

3. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 7/2004 è sostituito dal seguente:

“2. La documentazione progettuale è depositata dal proponente presso l'autorità competente e i Comuni interessati e inoltrata all'ARPAM e al Corpo forestale dello Stato territorialmente competenti.”.

4. Il comma 9 dell'articolo 6 della l.r. 7/2004 è abrogato.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 7/2004)

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 7/2004 è aggiunta la seguente:

“d bis) l'autocertificazione nella quale il proponente attesta che la suddetta documentazione è la stessa depositata ed inoltrata ai sensi del comma 2;”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 7/2004 è inserito il seguente:

“1 bis. Una copia dei documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è resa dal proponente su supporto informatico.”.

3. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 7/2004 è sostituito dal seguente:

“2. La documentazione progettuale è depositata dal proponente presso l'autorità competente e i Comuni interessati e inoltrata all'ARPAM e al Corpo forestale dello Stato territorialmente competenti.”.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 19 della l.r. 7/2004)

1. La rubrica dell'articolo 19 della l.r. 7/2004 è sostituita dalla seguente: “(Linee guida)”.

2. Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 7/2004 le parole: “regolamento di attuazione” sono sostituite dalle parole: “linee guida approvate dalla Giunta regionale” e la parola: “prioritariamente” è sostituita dalle parole: “in particolare”.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 20 della l.r. 7/2004)

1. Il comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 7/2004 è sostituito dal seguente:

“2. Per gli anni successivi l'entità della spesa per le attività istruttorie previste dalla presente legge è stabilita con le relative leggi finanziarie e posta a carico di due distinti capitoli della UPB 4.22.01, per ciascuna fonte di finanziamento.”.

2. Al comma 4 dell'articolo 20 della l.r. 7/2004 dopo la parola: “Regione” sono aggiunte le parole: “nel rispetto degli equilibri di bilancio, nonché mediante utilizzo dei proventi di cui al comma 3 dell'articolo 5”.

Art. 9

(Modifiche all'articolo 21 della l.r. 7/2004)

1. Il comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 7/2004 è abrogato.

2. Al comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 7/2004 dopo la parola: “medesimo” sono aggiunte le parole: “esclusi quelli di competenza della Provincia ai sensi della l.r. 28 ottobre 1999, n. 28 (Disciplina regionale in materia di rifiuti in attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22).”.

3. Il comma 5 dell'articolo 21 della l.r. 7/2004 è abrogato.

4. Al comma 6 dell'articolo 21 della l.r. 7/2004 dopo la parola “statali” sono aggiunte le parole: “nonché per sopraggiunte innovazioni tecnologiche”.

5. Dopo il comma 6 dell'articolo 21 della l.r. 7/2004 sono inseriti i seguenti:

“6 bis. Gli impianti di tipo solare fotovoltaico e solare termico di cui alla lettera c) del punto 2) dell'allegato B1 sono individuati nelle linee guida di cui all'articolo 19.

6 ter. Le tipologie di cui alla lettera r) del punto 5 dell'allegato B2 sono sottoposte alle procedure di cui alla presente legge sino all'approvazione dei piani di localizzazione di cui alla l.r. 13 novembre 2001, n. 25 (Disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione).".

Art. 10

(Modifiche all'allegato A1 della l.r. 7/2004)

1. La lettera c) dell'allegato A1 alla l.r. 7/2004 è sostituita dalla seguente:

"c) Impianti industriali destinati:

- 1) alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
- 2) alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 t/die.".

2. La lettera m) dell'allegato A1 alla l.r. 7/2004 è sostituita dalla seguente:

"m) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443.".

3. La lettera n) dell'allegato A1 alla l.r. 7/2004 è sostituita dalla seguente:

"n) Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche.".

4. Dopo la lettera o) dell'allegato A1 alla l.r. 7/2004 sono aggiunte le seguenti:

"o bis) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini, oltre le seguenti soglie minime:

- 1) 85.000 posti per polli da ingrasso;
- 2) 60.000 posti per galline;
- 3) 3.000 posti per suini da riproduzione (di oltre 30 kg.);
- 4) 900 posti per scrofe.

o ter) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime e secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.

o quater) Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di mq.

o quinquies) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi volte a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5 per cento di detta erogazione. In entrambi i casi sono

esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.”.

Art. 11

(Modifiche all'allegato B1 della l.r. 7/2004)

1. Le lettere a) e b) del punto 1 dell'allegato B1 alla l.r. 7/2004 sono abrogate.

2. La lettera c) del punto 1) dell'allegato B1 alla l.r. 7/2004 è sostituita dalla seguente:

“c) Impianti di allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi indifferentemente dalla localizzazione gli allevamenti con numero inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 300 ovicapri, 50 bovini.”.

3. La lettera a) del punto 2 dell'allegato B1 alla l.r. 7/2004 è sostituita dalla seguente:

“a) Impianti termici o a celle a combustibile per la produzione di energia elettrica e/o termica con potenza complessiva superiore a 50 MW.”.

4. La lettera b) del punto 2 dell'allegato B1 alla l.r. 7/2004 è sostituita dalla seguente:

“b) Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, incluse le relative attività minerarie.”.

5. Dopo la lettera g) del punto 2 dell'allegato B1 alla l.r. 7/2004 sono aggiunte le seguenti:

“g bis) Estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del r.d. 1443/1927, mediante dragaggio marino e fluviale.

g ter) Agglomerazione industriale di carbon fossile lignite.

g quater) Impianti di superficie delle industrie d'estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminose.

g quinquies) Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 KW.”.

6. La lettera a) del punto 3) dell'allegato B1 alla l.r. 7/2004 è sostituita dalla seguente:

“a) Interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali.”.

7. La lettera b) del punto 3) dell'allegato B1 alla l.r. 7/2004 è sostituita dalla seguente:

“b) Porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti di pesca e le vie navigabili.”.

8. La lettera g) del punto 3) dell'allegato B1 alla l.r. 7/2004 è sostituita dalla seguente: “g) Aeroporti e aviosuperfici.”.

9. Le lettere e) ed f) del punto 4) dell'allegato B1 alla l.r. 7/2004 sono abrogate.

Art. 12

(Modifiche all'allegato B2 della l.r. 7/2004)

1. La lettera e) del punto 1) dell'allegato B2 alla l.r. 7/2004 è abrogata.

2. Dopo la lettera l) del punto 1) dell'allegato B2 alla l.r. 7/2004 sono aggiunte le seguenti:

“l bis) Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione di oltre 75 ton. al giorno e/ o con capacità di forno superiore ai 4 metri cubi e con densità di colata per forno superiore a 300 Kg al metro cubo.

l ter) Cokerie.

l quater) Impianti per la fusione di sostanze minerarie, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.”.

3. Le lettere b) e c) del punto 5) dell'allegato B2 alla l.r. 7/2004 sono sostituite dalle seguenti:

“b) Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici pari o superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari; costruzione di grandi strutture di vendita di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59); parcheggi di uso pubblico con capacità pari o superiore a 500 posti auto.

c) Piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 Km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita, escluse le scivole e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1800 persone.”.

4. La lettera q) del punto 5) dell'allegato B2 alla l.r. 7/2004 è abrogata.

5. La lettera r) del punto 5) dell'allegato B2 alla l.r. 7/2004 è sostituita dalla seguente:

“r) Antenne con potenza superiore a 20 watt in emissione o superiori a 12 mt. di impianti riguardanti il servizio di radiodiffusione, televisivo, telefonico e di telefonia mobile.”.

6. Alla lettera c) del punto 6) dell'allegato B2 alla l.r. 7/2004 le parole: “autoveicoli e simili” sono soppresse.

7. Dopo la lettera n) del punto 6) dell'allegato B2 alla l.r. 7/2004 sono aggiunte le seguenti:

“n bis) Cambiamento di uso di aree non coltivate, seminaturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ha.

n ter) Iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ha, deforestazione allo scopo di conversione in altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ha.

n quater) Depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, con capacità superiore a 10.000 mc.

n quinquies) Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive.

n sexies) Stabilimenti di squartamento con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.

n septies) Terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari.

n octies) Parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari.

n novies) Recupero di cave dismesse.”.

Art. 13

(Modifica alla l.r. 34/1992)

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio) è sostituito dal seguente:

“2. Le funzioni di cui al comma 1 sono di competenza della Regione qualora l'intervento interessi il territorio di più Province e della Provincia qualora l'intervento interessi il territorio di due o più Comuni della stessa.”.

Art. 14

(Modifica alla l.r. 28/1999)

1. L'articolo 25 della l.r. 28 ottobre 1999, n. 28 (Disciplina regionale in materia di rifiuti. Attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) è sostituito dal seguente:

“Art. 25 (Procedure in materia ambientale)

1. Le competenze riguardanti i progetti di cui alla presente legge la cui approvazione è conferita alla Provincia comprendono la valutazione di impatto ambientale di cui alla l.r. 14 aprile 2004, n. 7, l'autorizzazione integrata ambientale di cui al d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387. Resta di competenza della Regione l'obbligo di comunicazione previsto dagli articoli 12 e 13 del d.lgs. 59/2005. A tal fine le Province trasmettono alla Regione i dati relativi agli impianti di propria competenza.

2. La Regione partecipa alle conferenze dei servizi relative ai procedimenti di cui al comma 1.”.

Art. 15

(Modifica alla l.r. 16/2005)

1. All'articolo 14 della l.r. 23 febbraio 2005, n. 16 (Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate), è aggiunto il seguente comma:

“2 bis. L'individuazione e l'attestazione delle aree produttive ecologicamente attrezzate sono effettuate dal Comune territorialmente competente con il supporto della Regione o della Provincia, secondo quanto stabilito dalle linee guida di cui al comma 2.”.

CAPO II

Valutazione ambientale strategica

Art. 16

(Contenuti e obiettivi)

1. Le norme di cui al presente capo costituiscono attuazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, al fine di assicurare la valutazione ambientale strategica (VAS) dei piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e garantire l'integrazione di un elevato livello di protezione.

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della direttiva 2001/42/CE, per VAS si intende l'elaborazione di un rapporto d'impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nella procedura di decisione del piano o programma e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione.

Art. 17

(Ambito di applicazione)

1. Sono soggetti a VAS i piani e programmi che:

a) presentano entrambi i requisiti:

- 1) concernano i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli;
- 2) contengano la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui

- progetti sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale in base alla normativa vigente;
- b) richiedano la valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);
 - c) determinino modifiche ai piani e programmi di cui alla lettera a) o che definiscano comunque il quadro di riferimento di progetti non inclusi tra quelli sottoposti a VIA, qualora essi possano avere effetti significativi sull'ambiente, a giudizio, caso per caso, dell'autorità competente secondo i criteri indicati nell'allegato II della direttiva 2001/42/CE.

Art. 18
(Autorità competenti)

1. Sono autorità competenti all'effettuazione della VAS:

- a) la Regione per i piani e programmi regionali e degli enti da essa dipendenti o a rilevanza regionale;
- b) la Provincia per i piani e programmi provinciali, intercomunali e degli enti pubblici diversi da quelli di cui alla lettera a), nonché per gli strumenti urbanistici generali dei Comuni.

2. Nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati, le autorità competenti all'approvazione dei singoli piani o programmi tengono conto, al fine di evitare duplicazioni del giudizio, delle valutazioni già effettuate ai fini dell'approvazione del piano sovraordinato e di quelle da effettuarsi per l'approvazione dei piani sottordinati.

Art. 19
(Linee guida)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana apposite linee guida per la definizione delle modalità di esecuzione delle procedure di VAS, comprensive di quelle relative alle forme di pubblicità e di consultazione del pubblico, in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2001/42/CE.

2. Fino all'approvazione delle linee guida di cui al comma 1, l'adempimento delle modalità di pubblicità e di consultazione previste dalla l.r. 34/1992 per gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale soddisfa, comunque, limitatamente a detti strumenti, anche le forme di pubblicità e consultazione previste dalla vigente normativa in ordine alle procedure di VAS.

Art. 20
(Monitoraggio)

1. La Regione, la Provincia ed il Comune, ciascuno per i propri piani o programmi devono monitorare, utilizzando meccanismi eventualmente già esistenti, gli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi e di apportare opportune misure correttive.

CAPO III
Rete Natura 2000

Art. 21
(Siti della Rete Natura 2000)

1. Il presente Capo disciplina le procedure per l'individuazione e la gestione dei siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS) di cui al d.p.r. 357/1997.

2. Per quanto non previsto si applica la normativa statale vigente in materia.

Art. 22
(Funzioni della Regione)

1. La Giunta regionale:
- a) individua i siti della Rete Natura 2000 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del d.p.r. 357/1997, anche sulla base di specifiche e documentate indicazioni degli enti locali e delle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - b) aggiorna e trasmette periodicamente al Ministero competente i dati relativi ai siti, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 bis, del d.p.r. 357/1997;
 - c) adotta le linee guida per l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative conferite agli enti gestori stabilite dall'articolo 23, comma 3.

Art. 23
(Gestione dei siti)

1. La gestione dei siti di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), è di competenza:

- a) degli enti di gestione delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed alla l.r. 28 aprile 1994, n. 15, per i siti ricadenti all'interno del perimetro delle aree naturali medesime;
- b) delle Province, per i siti diversi da quelli di cui alla lettera a).

2. Qualora il sito ricada in due o più ambiti individuati ai sensi del comma 1, la gestione è di competenza dell'ente nel cui territorio ricade la parte più estesa del sito medesimo.

3. Le funzioni di cui al comma 1 consistono in particolare:

- a) nell'approvazione delle misure di conservazione e dei piani di gestione di cui al d.p.r. 357/1997. Nel caso in cui il sito ricada in più ambiti territoriali, la pianificazione è effettuata di concerto con gli altri enti territorialmente interessati;
- b) nell'effettuazione della valutazione d'incidenza qualora l'intervento non sia sottoposto alle procedure di valutazione d'impatto ambientale di cui alla l.r. 7/2004 o nella redazione del parere in ordine alla valutazione di incidenza nel caso di interventi che richiedono le procedure di VIA;
- c) nell'esecuzione dei monitoraggi periodici;
- d) nella trasmissione annuale alla Regione dei dati relativi ai monitoraggi e alla valutazione di incidenza.

4. Gli schemi delle misure di conservazione e salvaguardia e dei piani di gestione di cui al comma 3, lettera a) sono adottati dall'ente gestore, di concerto con gli enti locali interessati, e depositati per trenta giorni presso la propria sede e quella degli enti locali interessati, nonché affissi all'albo dei medesimi. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nelle pagine di almeno due quotidiani a diffusione regionale. Chiunque vi abbia interesse può prenderne visione e presentare all'ente gestore osservazioni scritte entro trenta giorni dalla scadenza del termine del deposito.

5. Nei successivi novanta giorni l'ente gestore adotta gli atti di concerto con gli enti locali interessati, motivando sulle osservazioni presentate, ed entro trenta giorni li trasmette alla Regione, che esprime parere vincolante nei sessanta giorni successivi al ricevimento.

6. Entro sessanta giorni dalla ricezione del parere della Regione, l'ente gestore approva in via definitiva gli atti, i quali entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

7. Le misure di conservazione ed i piani di gestione prevalgono sulle diverse disposizioni dei piani territoriali urbanistici e paesaggistici vigenti.

8. Sono esclusi dalla valutazione di incidenza gli interventi nei siti che non alterano la conservazione delle risorse naturali del sito stesso, riconducibili alle tipologie individuate dalla Giunta regionale con le linee guida di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c).

9. In caso di accertata e persistente inattività nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, la

Regione, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, nomina un commissario ad acta con oneri a carico dell'ente inadempiente.

Art. 24
(Monitoraggio)

1. La Giunta regionale effettua il monitoraggio di cui all'articolo 7 del d.p.r. 357/1997 sulla base delle linee guida statali, previa acquisizione dei dati raccolti dagli enti gestori ai sensi del comma 2 o direttamente mediante proprie indagini effettuate sul territorio.

2. Gli enti gestori eseguono controlli periodici sui siti di propria competenza per il mantenimento o il ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessate nella loro area di ripartizione naturale.

3. Per la verifica e l'elaborazione dei dati di cui al comma 1, è istituito presso la struttura regionale competente l'Osservatorio regionale per la biodiversità, che ha altresì compiti consultivi e propositivi nei confronti della Giunta regionale per la definizione degli aspetti tecnico scientifici relativi ai siti.

4. La Giunta regionale determina le modalità per il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 3.

Art. 25
(Sanzioni)

1. Gli interventi e le opere realizzate in difformità a quanto disposto dal piano di gestione di cui all'articolo 23 o in assenza o in difformità dalla valutazione di incidenza oppure in contrasto con gli obiettivi specifici di tutela e di conservazione indicati nelle schede e nei documenti descrittivi dei SIC, della ZSC o delle ZPS, comportano l'obbligo del ripristino, a cura e spese del responsabile, della situazione ambientale, in conformità alle disposizioni formulate con apposito provvedimento dagli enti gestori di cui all'articolo 23. Con tale provvedimento, assunto entro sessanta giorni dal ricevimento del verbale di accertamento, possono inoltre essere disposte misure di compensazione atte a garantire la ricostituzione di situazioni ambientali altrimenti non recuperabili con gli interventi di ripristino. Fino all'adozione del provvedimento medesimo l'ente gestore può ordinare l'immediata sospensione dei lavori.

2. Qualora il responsabile della violazione non provveda nei termini e con le modalità stabilite ai sensi del comma 1, l'ente gestore provvede direttamente con spese a carico del responsabile.

3. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'ente gestore irroga una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di 250 ed un massimo di 20.000 euro individuata dall'ente gestore sulla base della gravità dell'infrazione desunta dalla natura, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità dell'azione, dall'entità del danno effettivamente cagionato, dal pregio del bene danneggiato, dalla possibilità e dall'efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili e a seconda che si tratti di violazioni che hanno per oggetto singole specie vegetali o animali ovvero importanti trasformazioni geomorfologiche o alterazioni di habitat.

4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti agli enti gestori competenti all'irrogazione.

5. Per quanto non previsto si applica la l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

CAPO IV Norme finali

Art. 26 (Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione delle attività e delle funzioni previste dal Capo III sono autorizzate, per l'anno 2007, le seguenti spese:

- a) 50.000 euro per le attività e le funzioni previste all'articolo 23 da iscrivere nella UPB 4.25.05 del bilancio di previsione 2007;
- b) 30.000 euro per le attività e le funzioni previste dall'articolo 24 da iscrivere nella UPB 4.25.05 del bilancio di previsione 2007;
- c) 20.000 euro per le attività di cui all'articolo 24, comma 1, da iscrivere nella UPB 4.25.05 del bilancio di previsione 2007.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'impiego di quota parte delle somme iscritte a carico della UPB 4.25.05, proiezione pluriennale 2006/2008.

3. Per gli anni successivi, l'entità della spesa di cui al comma 1, sarà stabilita con le relative leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Art. 27 (Norme transitorie)

1. I procedimenti di cui alla presente legge pendenti alla data della sua entrata in vigore sono conclusi dall'autorità procedente.

2. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui agli articoli 19, comma 1, e 22, comma 1, lettera c), sono adottate entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Fino all'adozione delle linee guida di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), sono esclusi dalla valutazione di incidenza gli interventi:

- a) di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nonché quelli di ampliamento volumetrico fino al 30 per cento di opere e manufatti esistenti, purché realizzato all'interno dell'area di pertinenza;
- b) di nuova edificazione residenziale in esecuzione di strumenti urbanistici attuativi già sottoposti, con esito favorevole, alle procedure di valutazione di incidenza;
- c) manutentivi del verde pubblico e privato, nonché delle alberature stradali;
- d) di manutenzione ordinaria, non comportanti l'esecuzione di opere idonee ad alterare permanentemente l'assetto ambientale dei luoghi, finalizzati al mantenimento e al ripristino del buon regime delle acque, al recupero funzionale delle opere idrauliche ed alla conservazione dell'alveo del corso d'acque;
- e) eseguiti dall'autorità idraulica per garantire la corretta applicazione delle leggi in materia, disposti in via d'urgenza al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone o la preservazione di un bene di pubblica utilità, nelle aree in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza o nelle aree a rischio idrogeologico individuate nel piano di assetto idrogeologico (PAI).

4. I siti già individuati dalla Giunta regionale con deliberazione 24 giugno 1997, n. 1709 sono gestiti ai sensi dell'articolo 23.

5. Fino all'approvazione delle misure di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), la Giunta regionale determina le misure di conservazione da attuare nei siti della Rete Natura 2000.